Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Giovedì, 27 marzo | Numero 74

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 43	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ERRATA CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, relativo al risarcimento dei danni di guerra nelle regioni danneggiate direttamente dalla guerra stessa, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 corrente, n. 60, è incorso il seguente errore tipografico:

Dopo l'art. 10 di tale decreto, si è stampato nel mezzo, a guisa di titolo, art. 2, in luogo di art. 11 a margine a sinistra come pei precedenti articoli.

LEGGI E DECRETI

Il numero 347 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 442, e le sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di porre il Comitato talassografico in condizioni di provvedere provvisoriamente al funzionamento degli Istituti che nei territori occupati hanno per scopo lo studio fisichimico del mare in rapporto alla industria della navigazione e della pesca;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'esercizio finanziario 1918-919 è concesso un contributo governativo straordinario di L. 120.000 al R. Comitato talassografico italiano, ed a tal fine è autorizzata l'assegnazione di uguale somma nello stato di previsione delle spese del Ministero della marina per l'esercizio predetto.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attua-

zione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 804 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento, nonchè per la gestione di altre opere e servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma.

Art. 2.

L'ente ha sede in Roma, ed avrà la durata di anni settanta.

Esso provvede:

a) all'attuazione del progetto, in data 30 settembre 1916, ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 51, del 16 aprile 1917, per la costruzione di un porto sulla spiaggia di Ostia Nuova, e del canale di navigazione interna di collegamento col Tevere;

b) alla utilizzazione delle aree portuali, coperte e scoperte, della spiaggia a sinistra del porto per un tratto di cinque chilometri, all'esercizio di tutti gli arredamenti del porto stesso e della conca di collegamento del canale col Tevere;

c) alla esecuzione delle opere per la creazione del sobborgo marittimo di Ostia Nuova, ed alla gestione del relativo patrimonio immobiliare;

d) alla costruzione della ferrovia Roma-Ostia Nuova, in base al progetto indicato nell'allegato alla legge 27 aprile 1916, n. 550, con le varianti necessarie ai servizi del porto di Ostia Nuova e della zona industriale di cui al seguente comma, ed al relativo esercizio;

e) alla esecuzione delle opere per la creazione della zona industriale da Roma al mare, ed alla gestione del relativo patrimonio immobiliare;

f) alla esecuzione delle altre opere principalissime, fra cui il grande canale marittimo ed il porto interno presso la Basilica di San Paolo, ed alla gestione dei servizi che, riconosciuti utili e direttamente connessi allo sviluppo industriale e marittimo di Roma, fossero debitamente autorizzati, nonchè allo studio delle proposte tendenti alla integrazione dei compiti affidati all'ente.

Art. 3.

La zona industriale di cui al comma *e*) dell'art. 2 è così determinata:

1. Nel suburbio di Roma, le aree delimitate come segue:

a) in sinistra del Tevere: il fiume, dal ponte della ferrovia Roma-Pisa fino alla tangenza con la via Ostiense, via del Forte Ostiense, fino al limite delle espropriazioni di cui alla legge per Roma del 6 aprile 1908, n. 116, questo limite fino all'incontro col vicolo della Moletta, una retta da questo punto fino al bivio del « Domine Quo Vadis », della via Appia Antica colla via Ardeatina, via Appia Antica, ferrovia Roma-Pisa;

b) in destra del Tevere: il fiume dalla tangenza della via della Magliana, fino al ponte della ferrovia Roma-Pisa, ferrovia suddetta, via Portuense, via Privata Jacobini, confini Negroni, vicolo dei Grottoni e via della Magliana, fino alla tangenza del Tevere;

2. Da Roma al mare: tutte le aree descritte all'art. 2, comma *b*), della legge 6 aprile 1908, n. 116, e comprese fra il vicolo del Forte Ostiense ed il Piano regolatore di Ostia Nuova;

3. Intorno al porto di Ostia Nuova: tutte le aree indicate agli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 1068;

4. Lungo il canale Porto-Tevere: le aree di 140 metri, per parte, di ciascuna delle due sponde del canale, nonchè quella in sponda del Tevere, larga metri 400 e lunga pure metri 400, da ambo le parti della confluenza del canale.

Art. 4.

L'Amministrazione dell'ente è affidata ad un Consiglio composto di 11 membri, dei quali il presidente sarà nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Gli altri membri saranno nominati:

a) uno, dal ministro del tesoro;

b) due, dal ministro dei lavori pubblici;

c) uno, dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

d) uno, dal ministro per l'industria, commercio e lavoro;

e) uno, dalla provincia di Roma;

f) quattro, dal comune di Roma.

Il Consiglio eleggerà nel suo seno il vice-presidente.

Art. 5.

Il mandato dei componenti il Consiglio di amministrazione dura quattro anni, e può essere riconfermato.

Il presidente deve risiedere a Roma. Egli ha la rappresentanza dell'ente, è incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, ed ha tutte le altre attribuzioni, che gli sono deferite dallo statuto.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, possono essere applicate, con decreti dei ministri competenti, ai funzionari governativi chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'ente, ed al personale governativo chiamato a prestare servizio presso il medesimo.

Art. 6.

In relazione al programma, già presentato dal comune di Roma, e soggetto all'approvazione governativa, per il graduale svolgimento dei lavori di costruzione del porto di Ostia Nuova, l'ente dovrà, entro sei mesi dalla pubblicazione della pace, presentare al Ministero dei lavori pubblici il progetto esecutivo delle prime opere da compiersi, nel quale dovrà introdurre, entro il termine assegnato dal Ministero stesso, le modificazioni che fossero ritenute necessarie. Parimenti, entro sei mesi dalla pubblicazione della pace, dovranno essere presentati all'approvazione del Ministero i progetti esecutivi del canale e della ferrovia.

I lavori delle varie opere dovranno essere iniziati entro quattro mesi dall'approvazione dei progetti di cui sopra, e condotti in modo da essere ultimati entro otto anni, per il porto, tre anni, per il canale, e due per la ferrovia, a decorrere dalla data dell'approvazione dei primi progetti delle varie opere. È fatto obbligo all'ente di sottoporre all'approvazione del Ministero i restanti progetti parziali per la costruzione del porto, in tempo utile, perchè sia assicurato il compimento delle opere nei termini stabiliti.

Art. 7.

Le varianti ai progetti già approvati che, anche in corso di esecuzione delle opere, fossero ritenute necessarie per esigenze tecniche, o per migliorare le condizioni di costruzione o di esercizio delle opere, sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici, ogni volta che importino differenze nella spesa, pre-

vista coi progetti già approvati per più di L. 100,000, ovvero modificazioni di parti essenziali dei progetti stessi.

In tutti gli altri casi, la loro ammissibilità verrà giudicata dall'ufficio tecnico governativo, incaricato della sorveglianza dei lavori.

Art. 8.

Le opere di cui agli articoli 2 e 3 sono dichiarate di pubblica utilità, ed alle relative espropriazioni procederà l'ente, in quanto non vi abbia già provveduto, o non vi provveda il comune di Roma, in base alla disposizione di cui all'art. 33 del presente decreto. Tale facoltà è estesa anche ai fondi, da cui possano ritrarsi materiali utili per la costruzione delle singole opere, fondi che saranno designati nei progetti esecutivi e relative eventuali varianti.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione di quei fondi, ai quali non siano già applicabili le disposizioni delle leggi speciali per la città di Roma 11 luglio 1907, n. 502, e 6 aprile 1908, n. 116, i fondi stessi saranno valutati, indipendentemente dalla loro edificabilità, con le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici, il quale determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti, che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni dovranno essere eseguite nel termine massimo di cui al secondo comma dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 578.

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà, a mezzo dei competenti uffici tecnici, perchè i lavori del porto, del canale e della ferrovia siano eseguiti a tutta regola d'arte ed in conformità ai progetti approvati, e perchè le opere e gli impianti siano sempre conservati in buono stato di mantenimento, senza che, pel fatto di tale sorveglianza, resti menomata la responsabilità dell'ente.

L'ente dovrà fornire i chiarimenti e mezzi opportuni, e, all'occorrenza, su invito del capo dell'Ufficio competente, sospendere momentaneamente i lavori, in attesa delle decisioni del Ministero.

Se dalle verifiche risulterà che le opere e gli impianti non siano regolarmente costruiti o mantenuti, l'Ufficio incaricato della vigilanza ne riferirà al Ministero, il quale, previa ingiunzione all'ente, potrà provvedere d'ufficio agli occorrenti lavori.

Art. 10.

Dopo ultimata la costruzione delle varie opere di cui all'art. 6 il Ministero dei lavori pubblici procederà ad una visita di ricognizione in seguito alla quale ne verrà stabilita, di concerto coll'ente, l'apertura all'esercizio.

Nell'atto di ricognizione sarà fatta risultare, da apposito verbale, la descrizione sommaria delle opere e degli impianti eseguiti.

Potrà attivarsi l'esercizio, quando anche resti da eseguire qualche lavoro o provvista non indispensabili al regolare funzionamento.

Art. 11.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori contemplati nell'art. 6, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili, in relazione alla speciale organizzazione dell'ente.

Art. 12.

Su richiesta dell'ente, e per cause ad esso non imputabili, da valutare ad esclusivo giudizio del Ministero dei lavori pubblici, potranno essere prorogati i termini fissati agli art. 6 e 8.

Art. 13.

Il piano regolatore delle opere della zona industriale del suburbio di Roma, da coordinarsi cogli attuali impianti ferroviari e fluviali e con quelli in progetto, anche marittimi, insieme al piano delle espropriazioni di tutte le aree, in essa zona comprese, e da adibirsi per uso e servizio pubblico, per impianto di stabilimenti industriali e commerciali, case di abitazione ed accessori, sarà presentato dall'ente non oltre il 31 dicembre 1919, deliberato dal Consiglio comunale di Roma, ed approvato con Regio decreto.

I piani regolatori per le altre parti della zona industriale saranno, dall'ente, presentati all'approvazione nel termine, che sarà fissato dal Ministero dei lavori pubblici, in tempo utile, perchè essi possano essere deliberati dal Consiglio comunale di Roma ed approvati con R. decreto, quando occorra utilizzare industrialmente le aree relative.

Saranno esenti dalla imposta erariale, e dalle sovraimposte provinciale e comunale per dieci anni, dalla loro abitabilità, le case per abitazioni operaie, che sorgeranno nei limiti della zona industriale, e che dovranno essere del tipo di case giardino, purchè la loro costruzione sia iniziata entro quattro anni e compiuta non oltre sei, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 14

In esecuzione dei piani regolatori di cui all'art. 13 e di quello del sobborgo marittimo di Ostia Nuova, l'ente provvederà alla costruzione delle strade ed all'impianto dei servizi pubblici connessi con la costruzione stessa, secondo i criteri generali da concordarsi col Comune.

Ogni strada od ogni tronco di strada ultimato, previo collaudo da parte dei funzionari tecnici municipali, verrà assunto in consegna dal Comune, che classificherà le strade tra quelle comunali e provvederà alla manutenzione ed all'esercizio dei servizi pubblici, semprechè almeno per la metà delle fronti della strada o del tronco suddetti, siano state eseguite costruzioni o muri di cinta per la utilizzazione delle aree retrostanti.

Pei servizi pubblici di carattere industriale, che nelle strade venissero impiantati dall'ente, questo, anche dopo consegnate le strade al Comune, avrà diritto di percepire una quota dei prodotti dell'esercizio, od un canone che lo compensi delle spese per essi sostenute.

Per la somministrazione di acqua potabile, gas, energia elettrica, pei raccordi ferroviari e tramviari e per quanto altro occorra pei servizi affidati all'ente, le Amministrazioni pubbliche concederanno all'ente le maggiori possibili facilitazioni e l'applicazione delle tariffe minime.

Art. 15.

I regolamenti per i servizi del porto, della conca di navigazione e della ferrovia, e le tasse e tariffe relative, nonchè le norme per l'applicazione di queste, saranno approvate con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto cogli altri ministri competenti.

Art. 16.

I contratti stipulati dall'ente non potranno aver durata, nè creare impegni, oltre il termine di tempo pel quale è istituito l'ente stesso, salvo intervenga espresso consenso delle autorità competenti.

Art. 17.

La dotazione iniziale dell'ente è costituita dai seguenti beni, da conferirsi dal comune di Roma:

a) aree espropriate od acquistate, fabbricati espropriati, acquistati o direttamente costruiti dal comune di Roma, e non alienati in esecuzione delle leggi per Roma 11 luglio 1907, n. 502 e 6 aprile 1908, n. 116, entro il perimetro della zona industriale e del sobborgo marittimo di Ostia Nuova;

b) un fondo di L. 2,000,000, che il comune di Roma verserà all'ente, non appena emanato il R. decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 33, ivi computate le spese sostenute dal Comune medesimo per lo studio e compilazione dei progetti di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 2, per i lavori che si trovano già iniziati in esecuzione dei medesimi.

Art. 18.

L'ente, per provvedere all'attuazione del suo compito, dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) frutti del patrimonio;

b) proventi dell'uso, della concessione o dell'affitto delle aree e dei fabbricati, e dell'esercizio degli arredamenti del porto di Ostia Nuova;

c) prodotto della tassa supplementare di ancoraggio, da imporsi nella misura di L. 0,50 per tonn. di stazza netta, sulle navi che approderanno nel porto;

d) prodotto di una speciale tassa, da imporsi sulle merci imbarcate o sbarcate, in misura di L. 0,50 in media per tonn. metrica, a seconda del loro valore;

e) proventi di uno speciale diritto, che sarà stabilito, per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, in ragione di L. 5 e L. 2, rispettivemente, per i passeggeri di prima e seconda classe e per quelli di terza classe;

f) proventi dell'esercizio della conca di collegamento del canale col Tevere, costituiti dalla tassa di concheggio, in ragione di L. 0,20 per tonnellata di stazza dei natanti;

g) provento della gestione delle aree fiancheggianti il canale;

h) prodotti dell'esercizio della ferrovia Roma-Ostia e sue diramazioni e raccordi;

i) proventi della concessione o dell'esercizio diretto di servizi non contemplati nei commi precedenti;

l) ricavo dell'alienazione di aree nella zona industriale;

m) rimborso, da parte dello Stato, delle spese per l'arredamento ferroviario iniziale del porto di Ostia Nuova, compresavi la dotazione del materiale rotabile occorrente per l'esercizio del porto stesso per la presunta spesa di L. 8.200.000;

n) contributo dello Stato:

1° del 50 per cento nella spesa di L. 47.000.000, prevista per la attuazione del primo gruppo delle opere contemplate nel progetto del porto di Ostia Nuova;

2° dei tre quinti sulla spesa di L. 6.000.000, prevista per l'esecuzione del canale di navigazione interna di collegamento del porto col Tevere;

3° del 60 per cento nella spesa di L. 27.800 000, prevista per la costruzione della ferrovia Roma-Ostia e diramazioni, e per la prima dotazione di materiale rotabile e di esercizio;

4° del 50 per cento nella spesa di L. 25.000 000, ritenuta necessaria per la creazione della zona industriale;

o) contributo della provincia di Roma:

1° del 10 per cento nella spesa di costruzione del porto di Ostia Nuova da pagarsi come agli accordi intervenuti col comune di Roma;

2° del 20 per cento dei due quinti nella spesa di costruzione del canale navigabile di collegamento del porto col Tevere, da pagarsi con le stesse modalità;

3° di L. 1000 a chilometro della ferrovia Roma-Ostia, per la durata di 35 anni;

p) rimborso dal comune di Roma delle spese occorrenti per l'espropriazione della sede della ferrovia Roma-Ostia;

q) contributo del comune di Roma:

1° di L. 150.000 annue, per 45 anni, da pagarsi preferibilmente sotto forma di somministrazione gratuita di energia elettrica, per l'esercizio della ferrovia;

2° del 50 per cento nella spesa di L. 25.000.000, ritenuta necessaria per la creazione della zona industriale, da pagarsi in 25 rate annue, uguali, consecutive;

r) ricavi di prestiti e di altre operazioni finanziarie consentite dalle vigenti leggi;

s) proventi per oblazioni e contributi volontari, e di qualsiasi altra natura.

Art. 19.

Le quote di spese a carico dello Stato, per quanto si attiene alle opere di cui al comma *m*), ed ai nn. 1, 2 e 3 del comma *n*) dell'art. 18, saranno corrisposte in relazione all'andamento dei lavori, sulla base del conto annuale riassuntivo presentato dall'ente, e dentro i due mesi successivi a quello della presentazione. Per quanto si attiene ai lavori, se anche l'ente avesse disposto pagamenti per somme superiori, la quota di contributo verrà calcolata su non più di nove decimi della spesa contabilizzata; il rimanente decimo dovendo intendersi accantonato a garanzia della buona esecuzione delle opere. Qualora, per cause indipendenti dall'ente, non potesse provvedersi al rimborso nel termine anzidetto, lo Stato corrisponderà l'interesse di mora, nella misura di legge, fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Il pagamento delle somme accantonate, in quanto dovuto, verrà effettuato entro due mesi dal collaudo.

Il contributo di L. 12.500.000, di cui al n. 4 del comma *n*) dell'art. 18, sarà pagato in quote annuali, corrispondenti alla metà delle spese sostenute dall'ente per tale compito, ed in ogni caso non superiori a L. 500.000.

Art. 20.

Nel conto annuale di esercizio dovranno figurare, non solo i contributi dello Stato, della Provincia e del comune di Roma, di cui all'art. 18, i proventi di qualsiasi specie, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, ma altresì una quota di ammortamento del capitale erogato nelle spese di costruzione e di primo impianto (ivi compresi gli interessi per il periodo di esecuzione delle opere e le spese per la provvista dei capitali), nonchè altra quota per rinnovamento dei meccanismi, degli impianti e del materiale ferroviario e galleggiante.

Art. 21.

L'annualità di ammortamento del capitale erogato nelle spese di costruzione e di primo impianto sarà calcolata, agli effetti della determinazione del prodotto netto di cui all'art. 23, in misura costante, con ragguaglio alla durata dell'esercizio affidato all'ente, anche se i prestiti da esso contratti venissero ammortizzati in periodo diverso.

Negli anni in cui l'annualità effettiva fosse per risultare inferiore a quella virtuale, come sopra calcolata, dovrà, per la differenza, accantonarsi apposito fondo, da investirsi, coi relativi frutti, secondo norme che prescriverà il ministro del tesoro, e da erogarsi nella corresponsione delle maggiori annualità future.

Quando invece l'annualità occorrente per il servizio dei prestiti fosse per risultare superiore a quella virtuale, la differenza sarà fornita dal comune di Roma, che se ne rivarrà, insieme agli interessi composti, al saggio effettivo dei prestiti contratti per le spese di costruzione e di primo impianto, negli anni in cui l'onere del bilancio, per la estinzione dei prestiti medesimi, verrà a diminuire od a cessare.

Art. 22.

Nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario l'ente rassegna il conto al Ministero dei lavori pubblici, il quale, dopo averlo comunicato per le loro osservazioni all'Amministrazione provinciale e a quella comunale di Roma, e trascorso il termine perentorio all'uopo assegnato, provvede, di concerto col Ministero del tesoro, in merito all'approvazione di esso. A giustificazione del conto saranno esibiti dall'ente i necessari documenti, e forniti tutti i mezzi per le verifiche, che i ministri dei lavori pubblici e del tesoro potranno disporre.

Art. 23.

Il prodotto netto risultante dal conto annuo di esercizio, ai sensi dell'art. 20, verrà, pel primo decennio, devoluto alla costituzione di un fondo di riserva per sopperire ad eventuali perdite future. A partire dall'undicesimo anno di esercizio le assegnazioni al fondo di riserva saranno limitate al 10 per cento del prodotto netto.

Le somme così accantonate saranno, coi relativi frutti, investite secondo norme che prescriverà il Ministero del tesoro.

Non si farà luogo ad ulteriori assegnazioni di prodotto netto, nè ad accumulazione di frutti, quando il fondo di riserva abbia rag-

giunto la somma di L. 3.000.000, salvo a riprenderle tosto che il fondo stesso sia diminuito per effetto di perdite verificatesi.

Parimenti, a partire dall'undicesimo anno di esercizio, una ulteriore quota del 10 per cento sarà prelevata dagli utili, per provvedere alle spese di miglioramento delle opere e degli impianti, in relazione alle esigenze del traffico.

La rimanenza di prodotto netto sarà devoluta, in parti uguali, allo Stato ed al Comune.

Art. 24.

Allo scadere del tempo stabilito per la durata dell'ente, le opere, gli impianti e le dotazioni costituenti il porto di Ostia Nuova, il canale di suo congiungimento col Tevere, e la ferrovia Roma-Ostia saranno consegnati allo Stato.

I beni patrimoniali, e tutte le altre attività di proprietà dell'ente, saranno devoluti, fino al valore corrispondente alla dotazione iniziale di cui all'art. 17, al comune di Roma; per il rimanente saranno ripartiti a metà fra lo Stato e il Comune.

Art. 25.

L'ente, per la provvista dei fondi occorrenti, ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni, nei modi e con le condizioni che saranno determinate dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Art. 26.

La zona industriale di Roma, determinata coll'art. 3 del presente decreto, è dichiarata aperta agli effetti del dazio di consumo. Essa, in occasione di modificazioni alla cinta daziaria, non potrà, nemmeno in parte, essere inclusa nella cinta stessa.

Art. 27.

Agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la zona industriale di Roma, ed a quelli che ivi si ampliassero o trasformassero, nonchè alle opere o agli impianti che fossero compiuti nella zona stessa, per la sistemazione delle vie acquee nell'interesse dell'industria e del commercio, sono estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti per la città di Napoli.

Per ottenere le esenzioni dai dazi doganali, previste dagli articoli 7 e 8 della citata legge 8 luglio 1904, per i materiali da costruzione, le macchine o quanto altro occorra agli stabilimenti, opere ed impianti suindicati, dovrà essere dimostrata, a giudizio del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, la necessità di farne gli acquisti all'estero.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predètte, cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 28.

Le disposizioni degli articoli 14 e 15 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971, per l'imposta e la sovraimposta sui profitti di guerra, si applicano anche agli investimenti ed agli impianti industriali, che verranno creati nella zona industriale di Roma entro il termine indicato nel precedente articolo.

Art. 29.

I redditi di qualunque specie, di pertinenza dell'ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Fino all'anno 1933, incluso, non saranno assoggettate alla tassa proporzionale di registro, nè a quella ipotecaria, gli atti e contratti dell'ente con altri enti pubblici e con privati, in quanto abbiano connessione diretta coi servizi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 2.

Art. 30.

Il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, ed inteso il Consiglio di Stato, di sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'ente, affidandone le funzioni ad un R. commissario, per la durata di non oltre sei mesi salvo proroga, che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 31.

Le quote di spesa a carico dello Stato, risultanti dalle disposizioni degli articoli che precedono, saranno stanziate nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, entro i limiti del fondo autorizzato con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

Art. 32.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'ente mutui, alle condizioni di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per sopperire alle quote di spesa ricadenti a carico dell'ente medesimo.

Art. 33.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, sarà, per la prima volta, provveduto alle nomine di cui all'art. 4.

Nei due mesi successivi, il Consiglio di amministrazione delibererà lo statuto dell'ente, nel quale saranno determinate le attribuzioni del Consiglio e del presidente, quali tra le deliberazioni del Consiglio siano soggette all'approvazione del Governo, la rimunerazione agli amministratori, e quanto altro occorra per il regolare funzionamento del Consiglio.

Nello stesso periodo di tempo, il Consiglio sottoporrà all'approvazione del Governo le norme, cui dovrà essere informata l'amministrazione dell'ente, per tutto ciò che non sia già regolato nel presente decreto.

Lo statuto e le norme di cui sopra, con le modificazioni che si riterranno necessarie, verranno approvate con R. decreto, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 34.

Fino a che non sia stato emanato il decreto Reale di cui all'ultimo comma dell'art. 33, il comune di Roma continuerà ad adottare tutti i provvedimenti, così di carattere tecnico come amministrativo, per la prosecuzione o per la migliore predisposizione dei lavori, previa intesa col Ministero dei lavori pubblici e col presidente dell'ente.

Art. 35.

Restano in vigore le disposizioni del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1069, che non siano modificate dal presente decreto.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BONOMI — MEDA — STRINGHER — DE NAVA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 242 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Su proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato pel tesoro, per l'agricoltura e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A chi ottenga, o abbia ottenuto a' termini del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche, possono essere accordate anche con lo stesso atto di concessione:

1° l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salvo però sempre la quota devoluta agli enti locali;

2° la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;

3° sovvenzioni governative con facoltà di vincolarle a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.

Art. 2.

Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di una lira:

1° l'atto di concessione della derivazione di acqua necessaria per la costruzione del serbatoio o lago, nonchè l'atto di concessione della sovvenzione governativa di cui agli articoli seguenti;

2° l'atto con cui i concessionari o utenti cedono ad altri l'avuta concessione;

3° il contratto con cui il concessionario stipuli un mutuo nel solo scopo delle opere concessegli;

4° gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

Art. 3.

La sovvenzione governativa può accordarsi per non più di cinquanta anni e non oltre la durata della concessione della derivazione. Può ammontare fino a L. 8000 all'anno per milione di mc. di acqua invasata ma non mai superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario, presentato e debitamente accertato nei modi e forme da stabilirsi col regolamento.

Art. 4.

La sovvenzione potrà elevarsi al di sopra di L. 8000 nel caso in cui la costruzione del serbatoio o lago renda in tutto o in parte inutile la esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di qualunque categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato, oppure giovi alla irrigazione o alla creazione di impianti idroelettrici per il prosciugamento e la bonificazione agraria di vasti territori; ma in nessun caso potrà superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nel modo di cui al regolamento.

Art. 5.

Ove sia accordata la sovvenzione di cui agli articoli precedenti potrà essere stabilita nell'atto di concessione, sentito il Consiglio superiore delle acque, la partecipazione dello Stato agli utili della azienda, da percepire con le modalità che saranno fissate nel regolamento, e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non si sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.

Se sia concessionaria una Società per azioni, la suddetta quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.

Art. 6.

Il Governo può autorizzare i concessionari, ai quali sia stata accordata la sovvenzione di cui agli articoli precedenti, a fare operazioni garantite con la sovvenzione governativa fino agli otto decimi di questa, purchè gli siano comunicate le condizioni della operazione stessa e l'ammortamento del prestito sia stabilito in un periodo di tempo non eccedente quello della durata delle sovvenzioni. La somministrazione dei capitali deve procedere secondo l'avanzamento dei lavori in base a certificati rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici, e, in caso di decadenza, la sovvenzione resta vincolata per la sola parte corrispondente alla somma effettiva somministrata in base ai certificati di cui sopra.

Trattandosi di Società anonima l'operazione finanziaria può anche assumere la forma di emissione di obbligazioni portanti il vincolo delle sovvenzioni governative, purchè, oltre alla condizione di cui sopra, lo statuto della Società e le successive modifiche siano approvate con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro. Il Ministero del tesoro stabilisce caso per caso le norme opportune per regolare l'emissione delle obbligazioni in rapporto alle condizioni del mercato e per assicurare alla costruzione del serbatoio, lago o opera affine, l'impiego delle somme ritratte dall'emissione. Le obbligazioni emesse esclusivamente per la costruzione delle opere contemplate nel presente decreto sono soggette alla tassa di negoziazione di cui all'art. 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414, testo unico, nella misura di una lira e centesimi venti per ogni mille lire (decimi compresi).

Art. 7.

Per i serbatoi di uso agricolo potrà essere fatta l'emissione di obbligazioni o di cartelle fondiarie garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire in base agli articoli seguenti, sia aderenti, a mezzo di Istituti di credito, da designarsi dal regolamento, chiunque sia il concessionario.

Art. 8.

Quando il serbatoio o lago sia costruito per conto dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato o di un'altra Amministrazione di Stato, verranno fra essa e il Ministero dei lavori pubblici presi gli opportuni accordi perchè sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere idraulico-forestali, di bonifica e di altra categoria rese inutili con la costruzione del serbatoio o lago venga corrisposto all'Amministrazione, per cui conto il serbatoio o lago si costruisce, un contributo che non potrà mai superare l'importo delle somme corrispondenti alle opere di cui è risparmiata l'esecuzione.

Il contributo ed il passaggio dei fondi da un bilancio all'altro viene stabilito con R. decreto sulla proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 9.

Per imporre contributi da riscuotersi coi privilegi fiscali nei fondi soggetti ad irrigazione si dovrà, nella domanda, indicare i terreni che si prestano per natura e convenienza economica ad essere irrigati con notevole utilità generale; la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua; il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sarà commisurato il tributo obbligatorio. Tali indicazioni saranno, in base ai risultati dell'istruttoria, stabilite col decreto di concessione, di concerto anche col ministro di agricoltura.

Art. 10.

Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua o accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggano beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo annuo di miglioria da stabilirsi in via definitiva dal ministro dei lavori pubblici su parere del Consiglio superiore delle acque, salva sempre ai proprietari la facoltà di abbandonare al concessionario gli accrescimenti di terreno.

Art. 11.

Anche indipendentemente dalla domanda di cui all'art. 1 il Governo, nell'esame delle domande e dei progetti di derivazione, può prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.

In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione il concessionario può il Governo concedere agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

Art. 12.

Entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero di agricoltura,

studierà quali bacini imbriferi possano sistemarsi mediante serbatoi e laghi con equa e specifica ripartizione fra le regioni in cui si rende necessario che lo Stato ne promuova direttamente la costruzione. Gli elenchi di tali bacini saranno approvati con decreto Reale, in base a progetti di larga massima, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Art. 13.

In base all'elenco di cui all'articolo precedente, nei modi da stabilirsi col regolamento, sarà aperta la gara con invito all'industria privata di presentare progetti più dettagliati, e richiedere agevolazioni e sovvenzioni di cui al presente decreto.

Sentito il Consiglio superiore delle acque sarà con decreto Reale prescelto l'offerente che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione presenti le migliori condizioni, tenendo conto non solo dell'ammontare della sovvenzione, ma della migliore e più vasta utilizzazione idraulica o di altri prevalenti interessi pubblici.

La gara, ove lo si creda necessario, potrà essere aperta in base a progetti dettagliati studiati dall'Amministrazione.

Può l'Amministrazione stessa, sentito il Consiglio superiore delle acque, far propri i progetti studiati da privati ad un prezzo che rappresenti la giusta spesa occorsa per il progetto e la rimunerazione che spetta all'autore dello studio.

Art. 14.

Qualora non si abbiano offerte idonee si potrà provvedere direttamente dal Ministero dei lavori pubblici alla costruzione del serbatoio o lago, aprendo poi la gara per la concessione del solo esercizio. Si potranno stipulare convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione o l'uso potabile.

Art. 15.

Nella parte straordinaria della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà iscritta la spesa in distinti capitoli per la sovvenzione di cui agli articoli 3 e seguenti ed agli articoli 13 e seguenti del presente decreto e per le eventuali costruzioni di cui all'art. 14. Le somme annue da stanziare saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 16.

Con le norme di cui agli articoli 9 e 15 del testo unico di leggi per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, approvato con decreto Reale 21 marzo 1912, n. 442, potrà essere affidato ai concessionari della costruzione dei laghi e serbatoi la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani che interessino le dette opere di ritenuta.

Art. 17.

Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che, a norma dell'art. 47 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne la concessione, potranno optare per le disposizioni del presente decreto, applicandosi in tal caso le agevolazioni e prescrizioni da questo stabilite, e restando la relativa spesa a carico del bilancio dei lavori pubblici.

Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — BONOMI — STRINGHER — RICCIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 348 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia e culti:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

TABELLA di variazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1918-919.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Descrizione	Somma
Cap. n. 4.	Ministero - Spese d'ufficio	26,500 —
Cap. n. 7.	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	6,000 —
Cap. n. 8.	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	15,000 —
Cap. n. 9.	Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero, ecc.	9,000 —
Cap. n. 11.	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, della Corte suprema disciplinare, ecc.	9,000 —
Cap. n. 14.	Spese di stampa, ecc.	130,000 —
Cap. n. 15.	Provvista di carta, ecc.	15,000 —
Cap. n. 17.	Sussidi al personale in attività di servizio	210,000 —
Cap. n. 26.	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma	3,500 —
Cap. n. 28.	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma	3,000 —
Cap. n. 32.	Indennità di tramutamento al personale giudiziario	60,000 —
Cap. n. 33.	Indennità di supplenza e di missione al personale giudiziario	540,000 —
Cap. n. 34.	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio	50,000 —
Cap. n. 36.	Sussidi di spese d'ufficio alle cancellerie, ecc.	63,200 —
Cap. n. 40.	Manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma	51,?00 —

Cap. n. 55-*ter* (di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o ad estranei alle Amministrazioni dello Stato » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	828 33
Cap. n. 55-*quater* (di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per « Sussidi di spese d'ufficio alle cancellerie i cui proventi sono inferiori al bisogno » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente . .	5,825 —
Cap. n. 65. Saldo degli impegni di spese residue per « Stipendi al personale delle magistrature giudiziarie » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	1,632 05
Cap. n. 67. Saldo degli impegni di spese residue per « Stipendi al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	4,301 03
Cap. n. 73. Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità di tramutamento agli impiegati e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	797 82
Cap. n. 74. Saldo degli impegni di spese residue per « Indennità di supplenza e di missione » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	16,006 56
Cap. n. 75. Saldo degli impegni di spese residue per « Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente » .	19 23
Cap. n. 79. Saldo degli impegni di spese residue per « Spese di giustizia » riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente	156 24
	1,221,066 26

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 18. Sussidi agli impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e loro famiglie	20,000 —
Cap. n. 29. Uscieri giudiziari - Assegni, ecc.	40,000 —
Cap. n. 31. Indennità a presidenti di sezione e a consiglieri di Corte d'appello in funzioni di presidenti di Corte d'assise, ai magistrati incaricati dell'istruzione, ecc.	30,000 —
Cap. n. 37. Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari	20,000 —
Cap. n. 39. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali, ecc.	10,000 —
Cap. n. 40-*bis*. Retribuzioni al personale avventizio che presta servizio presso il Palazzo di giustizia in Roma	21,300 —
	141,300 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: FACTA.

Il numero 350 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Viste le leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 2 giugno 1910, n. 277;
Visto il decreto-legge 6 maggio 1915, n. 589;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1917, n. 1605;
Ritenuta la necessità di coordinare e integrare i provvedimenti diretti al miglioramento dei pascoli montani;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto-legge, gli ispettori forestali, d'accordo con i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura, compileranno i regolamenti per l'utilizzazione dei pascoli montani appartenenti ai Comuni, agli enti agrari e morali in genere, di che all'art. 8 del Nostro decreto 4 ottobre 1917, n. 1605, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei pascoli medesimi e di promuovere lo sviluppo della pastorizia.

I regolamenti conterranno anche i piani sommari dei lavori di miglioramento dei pascoli, di che all'art. 2 del Nostro decreto 6 maggio 1915, n. 589.

Art. 2.

I regolamenti di che all'articolo precedente saranno sottoposti all'approvazione dei Comitati forestali, che dovranno deliberare entro i sei mesi successivi, e indi notificati agli enti interessati, a tutti gli effetti dell'articolo 8 del Nostro decreto 4 ottobre 1917, n. 1605.

Con l'approvazione dei regolamenti diviene obbligatoria da parte dei Comuni o enti proprietari l'esecuzione dei lavori di miglioramento prescritti con i regolamenti medesimi.

Art. 3.

Contro le deliberazioni dei Comitati forestali che approvano i regolamenti per l'utilizzazione dei pascoli e i piani di massima dei lavori di miglioria, è ammesso, da parte dei proprietari, il ricorso al ministro che decide definitivamente, udito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle foreste.

Il ricorso può essere presentato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione del Comitato.

Art. 4.

Qualora i Comuni e gli enti proprietari dei pascoli non provvedessero alla esecuzione dei lavori di miglioria prescritti entro i termini indicati dai Comitati forestali, i lavori medesimi saranno eseguiti di ufficio a spese degli interessati e salvo sempre i contributi di che all'art 1 del Nostro decreto 6 maggio 1915, n. 589.

Art. 5.

Nei pascoli montani a chiunque appartenenti, gravati di servitù di pascolo, l'iniziativa dei lavori di miglioramento può essere presa dall'Associazione degli

utenti. In questo caso il proprietario non potrà opporsi alla esecuzione dei lavori di miglioria e i contributi di che all'art. 1 del Nostro decreto 6 maggio 1915, n. 589, saranno concessi alle Associazioni degli utenti, alle quali non sarà dovuto alcun indennizzo da parte dei proprietari dei fondi.

Art 6

Il Governo del Re provvederà al coordinamento in testo unico delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute nei decreti-legge 6 maggio 1915, n. 589, e 4 ottobre 1917, n. 1605.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — RICCIO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 356 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le eccedenze di impegni e le maggiori spese degli esercizi precedenti risultanti in sede di consuntivo dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1917-918, descritti nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di eccedenze d'impegni e di maggiori spese degli esercizi precedenti risultanti dai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1917-918.

Eccedenze d'impegni.

Cap. n. 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc.	25,594 40
Cap. n. 3. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, ecc.	222 92
Cap. n. 4. Ministero - Spese d'ufficio	5,554 39
Cap. n. 8. Ministero - Manutenzione, riparazioni ed adattamento, ecc.	577 22
Cap. n. 14. Genio civile - Personale di ruolo - Spese per indennità, ecc.	2,230 71
Cap. n. 22. Genio civile - Spese diverse	1,120 87
Cap. n. 40. Trasferte e competenze al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione, ecc.	2,529 30
Cap. n. 100. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente, ecc.	850 —
Maggiori spese degli esercizi precedenti.	
Cap. n. 269-*bis*. Eccedenza d'impegno verificatasi al capitolo n. 1. « Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1916-917 e retro	2,058 31
Cap. n. 269-*ter*. Eccedenza d'impegno verificatasi al capitolo n. 2. « Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1916-917 e retro	145 81
Cap. n. 269-*quater*. Eccedenza d'impegno verificatasi al capitolo n. 35. « Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette - Spese per il servizio delle RR. trazzere » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1916-917 e retro	493 20
Cap. n. 269-*quinquies*. Eccedenza d'impegno verificatasi al capitolo n. 37. « Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza e di malaria (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1916-1917 e retro	42 65
	41,425 78

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro dei lavori pubblici: BONOMI.

Il numero 357 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore nel giorno

stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1918-919.

Aumenti.

Cap. n. 39. Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito, ecc.	2,000,000 —
Cap. n. 40. Trasferte e competenze al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e riparazione di ponti e strade, ecc.	8,000 —
Cap. n. 115. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria, ecc.	500,000 —
Cap. n. 143. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale addetto alle opere di ristabilimento nei fiumi, ecc.	25,000 —
Cap. n. 150. Indennità fisse e mensili, trasferte e competenze al personale addetto alle opere di sistemazione idraulico-forestale, ecc.	50,000 —
Cap. n. 163. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale di custodia delle bonifiche, ecc.	200,000 —
Cap. n. 183. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale ordinario del genio civile in servizio delle opere in Roma	18,000 —
Cap. n. 188. Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione dei nuovi edifici da erigersi a sede del Regio politecnico di Torino, ecc.	100,000 —
	2,901,000 —

Diminuzioni.

Cap. n. 41. Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali, ecc.	8,000 —
Cap. n. 106. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima catagoria nelle Provincie venete, ecc.	40,000 —
Cap. n. 107. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di seconda categoria nelle Provincie venete, ecc.	160,000 —
Cap. n. 128. Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, numero 246, ecc.	400,000 —
Cap. n. 132. Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, ecc.	1,000,000 —
Cap. n. 133. Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, ecc.	600,000 —
Cap. n. 142. Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili, ecc.	25,000 —
Cap. n. 146. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua, ecc.	50,000 —
Cap. n. 158. Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, ecc.	200,000 —
Cap. n. 182. Opere in Roma dipendenti dalle leggi 2 luglio 1890, n. 6936, ecc.	118,000 —
Cap. n. 231. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle Provincie venete e di Mantova, ecc.	300,000 —
	2,901,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il ministro dei lavori pubblici: BONOMI.

Il numero 358 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1918-919.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 5 Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio dell'Amministrazione delle colonie	3,000 —
Cap. n. 6. Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni già appartenenti all'Amministrazione coloniale e loro famiglie	1,000 —
Cap. n. 8. Compensi al personale di ruolo e ad altri per lavori straordinari, ecc.	6,000 —
Cap. n. 13. Spese d'ufficio dell'Amministrazione centrale	30,000 —
Cap. n. 14. Biblioteca: acquisto e legatura di libri, abbonamenti, ecc.	2,000 —
Cap. n. 16. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, ecc.	5,000 —
Cap. n. 26. Spese pel funzionamento dell'ufficio di traduzione	9,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	56,000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 3. Personale di altre amministrazioni dello Stato o di ruoli coloniali, ecc.	38,500 —
Cap. n. 9. Spese per i Consigli e Comitati permanenti e per le Commissioni di esame	10,000 —

Cap. n. 12. Manutenzione, adattamento ed impianti vari, ecc. . . . . 7,500 —

Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . 56,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro delle colonie: COLOSIMO.

Relazione di S. E. il guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, a* S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re, *in udienza del 24 marzo 1919, sul decreto che stabilisce gli stipendi della magistratura

ALTEZZA,

Le condizioni attuali del personale della magistratura sono tali che, come è generalmente riconosciuto, esigono pronti provvedimenti, i quali devono consistere non soltanto nel miglioramento della posizione economica, che ora è assolutamente inadeguata, ma anche, e soprattutto, nell'elevamento del prestigio morale dei magistrati, in corrispondenza delle loro funzioni, e nell'assicurare il più perfetto perfezionamento dei servizi giudiziari.

Una complessa riforma dell'ordinamento giudiziario, alla quale si innesti, occorrendo, in maniera più o meno vasta, anche la riforma procedurale, si è resa ormai indispensabile.

È fermo proposito del Governo di affrontare siffatto problema, concretandone la soluzione con la maggiore sollecitudine che sia conciliabile con la necessità di un ponderato esame in materia così vasta. Una Commissione di competenti, nominata con decreto in corso, avrà incarico di proporre, entro breve tempo, organici provvedimenti che possano dare all'Amministrazione della giustizia la sua definitiva sistemazione, nei rapporti del personale e dei servizi, riorganizzando i ruoli dei magistrati e facendo loro quelle condizioni morali e materiali che l'alta loro funzione consiglia.

Ma, poichè una siffatta riforma organica esige pure un certo periodo di esame, il Governo ritiene intanto necessario provvedere di urgenza, in via provvisoria, e dare ai magistrati un sensibile miglioramento economico.

Le molte vacanze verificatesi durante la guerra nel ruolo della magistratura hanno dato occasione a rilevanti economie nella spesa per gli stipendi. E, poichè in attesa della prossima riforma organica, non è conveniente, nè d'altronde sarebbe possibile, la completa reintegrazione del numero dei magistrati, quale è attualmente stabilito, le dette economie persistono tuttora e danno anche modo al Governo di emettere l'unito decreto con cui viene provvisoriamente aumentata la misura degli stipendi.

Il provvedimento, che si propone, ha quindi carattere del tutto temporaneo; poichè la riforma organica dell'ordinamento giudiziario segnerà definitivamente il trattamento che dovrà farsi ai magistrati, non che il loro numero complessivo, i gradi e le categorie. Tali determinazioni saranno correlative alle innovazioni che verranno stabilite nei varî servizi giudiziari e alle economie che la nuova organizzazione permetterà di realizzare, economie che dovranno essere totalmente devolute al miglioramento del personale giudiziario.

Il numero 368 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la urgenza di modificare le tabelle degli stipendi assegnati al personale della magistratura;

Considerato che anche le economie verificatesi finora per le numerose vacanze nel ruolo dei magistrati consentono di provvedere ad un provvisorio aumento degli stipendi dei magistrati, salvo a determinare definitivamente, in connessione con la riforma dell'ordinamento giudiziario, una tabella organica relativa al numero, ai gradi, alle categorie e agli stipendi della magistratura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a che non verrà stabilita una nuova tabella contenente il numero, i gradi, le categorie e gli stipendi dei magistrati, l'attuale tabella annessa alla legge 27 dicembre 1914, n. 1404, parzialmente modificata con decreto Ministeriale 13 marzo 1916, per effetto del R decreto 17 gennaio 1915, n 14, è modificata come dalla tabella annessa al presente decreto, vista, d ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FACTA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA. (*)

GRADO	Num.	Categoria		Stipendio	Spesa
Primi presidenti e procuratori generali di cassazione . .	10	unica		18,500	185,000
Primi presidenti, procuratori generali d'appello, presidenti di sezione e avvocato generale di cassazione	48	unica		15,300	734,000
Consiglieri e sostituti procuratori generali di cassazione, presidenti di sezione e avvocati generali di appello . . .	180	unica		13,200	2,376,000
Consiglieri e sostituti procuratori generali d'appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re	882	1ª	250	12,200	3,050,000
		2ª	265	11,100	2,941,500
		3ª	367	10,000	3,367,000
Giudici di tribunale, sostituti procuratori del Re e pretori .	2999	1ª	630	9,100	5,733,000
		2ª	900	8,000	7,200,000
		3ª	1068	6,900	7,369,200
		4ª	401	5,750	2,305,750

(*) Rimangono ferme le disposizioni del Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, sulla indennità mensile caro viveri.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: FACTA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza dell'8 dicembre 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Quartu S. Elena (Cagliari).*

ALTEZZA!

In seguito ad aspri dissidi sorti nel seno del Consiglio comunale di Quartu S. Elena si dimisero sindaco e Giunta e non fu più possibile comporre l'amministrazione.

Il prefetto si trovò pertanto costretto ad affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo commissario.

Non potendosi però prolungare un tale stato di cose ed essendo necessario affrontare e risolvere gravi problemi che interessano le finanze del Comune, è indispensabile, come ha riconosciuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 2 dicembre 1918, sciogliere il Consiglio comunale e nominare un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Quartu S. Elena, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Emanuele Monni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 30 gennaio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castellafiume (Aquila).*

ALTEZZA!

Subito dopo il disastro tellurico del gennaio 1915, in seguito a gravi manchevolezze riscontrate nel funzionamento dei pubblici servizi, l'amministrazione di Castellafiume venne assunta dal R. gio commissario circondariale a mezzo di un suo delegato.

Successivamente, essendo rimasti i consiglieri in numero sufficiente per deliberare validamente, la gestione della civica azienda venne riconsegnata alla rappresentanza ordinaria.

L'esperimento non diede però risultati soddisfacenti perchè gli amministratori anzichè provvedere alla risoluzione dei problemi sorti in dipendenza del disastro, si lasciarono distrarre da sterili competizioni, di partiti, inasprendo le lotte locali e peggiorando la già critica situazione finanziaria dell'ente. Fu deciso pertanto riaffidare la gestione della civica azienda ad altro delegato speciale che è in carica da oltre tre anni.

Ora ravvisandosi opportuno che dal regime eccezionale, previsto dalla legislazione emanata in dipendenza del terremoto, l'amministrazione del Comune venga ricondotta a quello normale, stabilito dalla legge comunale e provinciale, e non essendo possibile, d'altro canto, rimettere nuovamente in carica la rappresentanza elettiva per non esporre la civica azienda a danni irreparabili, appare indispensabile addivenire allo scioglimento del Consiglio per sostituire con un Regio commissario il delegato speciale.

Al che, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza 21 gennaio u. s., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castellafiume, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Alberto Vetoli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 16 febbraio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Viareggio (Lucca).*

ALTEZZA!

La scarsa omogeneità degli elementi di cui riuscì composto il Consiglio comunale di Viareggio ne ostacolò sin dall'inizio l'azione, provocando numerose crisi di Giunta aumentate con notevole frequenza negli ultimi tempi.

Dal marzo 1917 al luglio dello scorso anno, il Consiglio dovette per ben cinque volte procedere alla sostituzione del sindaco e della Giunta che avevano rassegnate le dimissioni. L'ultima nomina ebbe luogo il 20 luglio u. s., ma la nuova Giunta si rilevò subito anche

essa non vitale, non essendo riuscita a trovare appoggio e collaborazione nel Consiglio: due adunanze consigliari rimasero deserte e dopo ciò il sindaco ed un assessore presentarono le dimissioni D'altra parte lo stesso Consiglio per successive rinuncie è ridotto da trenta a dodici consiglieri soltanto e di questi due non assistono mai alle sedute.

In tale situazione, essendo vano fare affidamento sulla ricostituzione di un'amministrazione vitale coi pochi consiglieri rimasti in carica, la maggior parte dei quali si sono succeduti nelle varie Giunte e son divisi tra loro da insanabili dissensi che rendono sterile ed effimero qualunque accordo, si rende necessario far luogo allo scioglimento del Consiglio per affidare la gestione della civica azienda ad un R. commissario.

Al che, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 febbraio, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Viareggio, in provincia di Lucca, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. grand'uff. co. dott. Giulio Fecia di Cossato è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 23 febbraio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Leonessa (Aquila).*

ALTEZZA!

Il Consiglio comunale di Leonessa con proteste e minacce ripetutamente fatte in materia di politica annonaria ed in ispecie in occasione di requisizioni governative, anzichè fare opera doverosa di persuasione e pacificazione, eccitava gli animi degli abitanti, così che questi, più volte, si abbandonarono a manifestazioni ed a violenze le quali resero necessario l'intervento della forza pubblica e la denunzia di parecchi individui all'autorità giudiziaria.

Il servizio degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari veniva condotto, d'altra parte, in modo così irregolare da rendere necessario che fosse affidato ad un Commissario prefettizio e da contribuire a togliere ogni fiducia nella amministrazione.

Costituendo pertanto la permanenza di questa un grave pericolo per l'ordine pubblico, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò, sul conforme parere manifestato dal Consiglio di Stato in adunanza dell'11 febbraio, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Leonessa, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Edoardo Francati è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 42 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, della legge per la Sardegna;

Veduto l'art. 60 del regolamento 25 agosto 1908, n. 548;

Udita la Commissione consultiva e di vigilanza per l'applicazione della legge speciale per la Sardegna istituita con R. decreto 9 agosto 1910, n. 738;

Sulla proposta dell'ispettore generale del bonificamento, della colonizzazione e del credito agrario, capo dell'ufficio speciale per la Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

È bandita una gara nelle provincie di Cagliari e Sassari per la concessione di premi a norma dell'art. 42 del testo unico delle leggi per la Sardegna approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844, fra i proprietari di terre, i quali, entro due anni a decorrere dal 1° marzo 1919, costruiranno case coloniche, stalle, ricoveri di bestiame e fienili su terreni sfruttati attualmente a pascolo naturale alle condizioni fissate dall'articolo seguente.

Art. 2.

Detti premi, per l'importo complessivo di L. 50,000, saranno conferiti sotto forma di contributi dal 30 al 40 0[0 a favore delle Casse ademprivili di Cagliari e Sassari per la estinzione parziale dei mutui da esse concessi a proprietari di terre allo scopo indicati nell'articolo precedente. Le Casse ademprivili notificheranno al Ministero di agricoltura i mutui da loro concessi, e i contributi verranno pagati, sino alla concorrenza della somma di L. 50,000, secondo l'ordine di precedenza per data dei mutui stessi.

Gli aspiranti ai mutui e al contributo dovranno presentare la domanda alla Cassa ademprivile della loro Provincia per mezzo del direttore della R. cattedra ambulante di agricoltura del loro Cir-

condario, al quale spetterà approvare, agli effetti del contributo, i piani economici delle costruzioni per le quali la Cassa potrà concedere il mutuo.

Art. 3.

I direttori delle Regie cattedre ambulanti della Sardegna sono incaricati della propaganda per l'esecuzione del presente decreto, e dovranno assistere specialmente i piccoli proprietari di terre, aspiranti al mutuo e al contributo, coadiuvandoli nella redazione dei piani economici da sottoporre alle Casse ademprivili.

Art. 4.

La somma di L. 50,000 riservata ai predetti contributi sarà pagata sul capitolo 125 del bilancio delle spese del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1918-919 e sul corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio successivo in conto resti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 22 febbraio 1919.

Il ministro: RICCIO.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi generale d'esercito cavaliere di Gran Croce, Armando Diaz, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del «servizio in guerra», parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Il comune di Muc, compreso nella circoscrizione del giudizio distrettuale di Spalato, e quello di Lecevizza, compreso nella circoscrizione del giudizio distrettuale di Traù, sono aggregati al giudizio distrettuale di Dernis.

L'Isola di Meleda, compresa nella circoscrizione del giudizio distrettuale di Stagno, è aggregata al giudizio distrettuale di Curzola.

Art. 2.

I giudizi distrettuali di Lesina, Cittavecchia e Lissa, dipendenti dal tribunale circolare di Spalato, e quelli di Curzola e Blatta, dipendenti dal tribunale circolare di Ragusa, sono aggregati al tribunale circolare di Sebenico.

Addì, 22 marzo 1919.

Il capo di stato maggiore dell'esercito: A. DIAZ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

AVVISO.

Ai termini dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, che approva il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, si porta a conoscenza dei funzionari dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti che in data 24 marzo 1919 sono stati pubblicati nel supplemento al n. 12 del Bollettino ufficiale di detto Ministero i rispettivi ruoli di anzianità secondo la situazione al 1° gennaio 1919.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale.

Con decreto Ministeriale del 2 settembre 1918:

Casiraghi Rachele nata Versetti, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dal 14 luglio 1918.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 settembre 1918:

Blasetti Adalgisa, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia, dall'11 luglio 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 22 marzo 1919, da valere dal giorno 24 al giorno 30 marzo 1919: L. 122,17.

Roma, 22 marzo 1919

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 26 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	82.87	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	8?.97	—

AMMINISTRAZIONE della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite ai sanitari, loro vedove ed orfani dal Consiglio di amministrazione, ed ammesse a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 2° trimestre 1918 a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

PENSIONI DIRETTE.

Bardelli dott. Torello, pensione, L. 3000 — Della Pace dott. Eugenio, id., L. 3000 — Draicchio dott. Francesco Paolo, id., L. 3000 — Manzioli dott. Marino, id., L. 3000 — Pronino dott. Giovanni Battista, id., L. 2896,76 — Motti dott. Giovanni, id., L. 2698,37 — Boccardo dott. Alberto, id., L. 2597 — Pistoi dott. Ferdinando, id., L. 2412,15 — De Carlo dott. Pantaleo, id., L. 2027 — Reggiani dott. Ulisse, id., L. 1932,97 — De Sario dott. Onofrio, id., L. 1908 — Nisio dott. Felice, id., L. 1566 50 — De Laurentiis dott. Raffaele, id., L. 1552 — Rossi dott. Guido, id., L. 1485 — Marcucci dott. Vincenzo, id., L. 1372 — Ferrari dott. Giuseppe, id., L. 1364 — Italia-Infantino dott. Sebastiano, id., L. 1292,34 — Pennino dott. Giuseppe Luigi, id., L. 1129 — Rampini dott. Alfredo, id., L. 1038,69 — Scandiani dott. Luigi, id., L. 803.

PENSIONI DIRETTE.

Anceschi Anna ved. dott. Corradini Rovatti, pensione, L. 1630,46 — Movizzo Ada ved. dott. Dotti, id., L 1583,60 — Gangemi Isabella ved. dott. Puglisi, id., L. 1500 — Silvestrini Anna ved. dott. Mattioli, id., L. 1323,34 — Molinari Adele ved. dott. Borellini, id., L. 1037 — Patrignani Lea orfana minore dott. Patrignani, id., L. 1071,33 — Cremona Zemira Virginia ved. dott. Merli, id., L. 671 — Christillin Maria Ortensia ved. dott. Goyet, id., L. 494,50.

INDENNITÀ DIRETTE.

Rollino dott. Cesare, indennità, L. 2893,25 — De Luca dott. Francesco, id., L. 2638,70.

INDENNITÀ INDIRETTE.

Covini Carolina ved. dott. Livraga, indennità, L. 1588,78 — Speranza Cristina ved. dott. Mauro, id., L. 1585,14 — Scarpellini Ester ved. dott. Gualtierotti, id., L. 1446,62 — Carpaneda Teresa ved. dott. Tonini, id., L. 1189,48 — Ciboldi Iside ved. dott. Ronconi, id., L. 855,50 — Frau Maria ved. dott. Brundu, id., L. 855,50.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 32).

3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 %	11784	20 —	Cacurri Giovanni di *Giovanni*, domic. a Livorno.	Cacurri Giovanni *fu Francesco*, domic. a Livorno.
P. N. 4,50 %	3790	Cap. 1000 — Rend. 45 —	Fissore Maddalena fu Carlo, moglie di Francese Leandro, domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a Trombetta Giulia fu Cesare, ved. di *Fissore* Giacomo, domic. a Mondovì (Cuneo).	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a *Tonelli* Giacomo *Giuseppe*, domic. a Mondovì (Cuneo).
Cons. 5 %	83087 83088	75 — 500 —	Ricasoli *Idà* fu Pasquale, nubile, domic. in Potenza.	Ricasoli *Ilda* fu Pasquale, nubile, domic. in Potenza.
3,50 %	365828	49 —	Pagani *Simpliciano* di Filippo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. in Milano; con usufrutto vitalizio a Scorza Enrichetta.	Pagani *Cipriano*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno, come sopra rettificate.

Roma, 1° marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 gennaio 1919

	AL 30 giugno 1918	AL 31 gennaio 1919	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	1,108,330,802 45	465,770,476 64	— 642,560,325 81
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	5,373,430,967 96	(1) 9,612,690,376 45	+ 4,239,259,408 49
Insieme	6,481,761,770 41	10,078,460,853 09	+ 3,596,699,082 68
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	18,466,926,651 52	24,050,431,504 99	— 5,583,504,853 47
Situazione del Tesoro	— 11,985,164,881 11	— 13,971,970,651 90	— 1,986,805,770 79

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 164.017.105 e quello delle monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa in L. 141.680.000.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1917-918	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	84,780,708 96	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1,023,550,093 49	1,108,330,802 45

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	602,611,990 48	3,487,897,653 04	4,090,509,643 52	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	11,743 60	80,666 90	92,410 50	
	» III. - Movimento di capitali	589,002,165 89	5,190,740,803 19	5,779,742,969 08	
	» IV. - Partite di giro	3,624,040 60	39,369,921 60	42,993,962 20	
		1,195,249,940 57	8,718,089,044 73	9,913,338,985 30	9,913,338,985 30
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	1,858,475,889 98	8,195,686,440 94	10,054,162,330 92	
	Vaglia del Tesoro	1,5[illegible]1,522,695 88	8,819,366,879 79	10,330,889,575 67	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	100,000,000 —	180,000,000 —	280,000,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	250,000,000 —	250,000,000 —	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	558,636,427 90	33,227,324 50	591,863,752 40	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	2,005,000 —	4,605,137 84	6,610,137 84	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero . .	153,500,000 —	404,000,000 —	557,500,000 —	
	Ferrovie di Stato. - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	60,000 —	2,912,604 17	2,972,604 17	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	388,815,085 84	2,680,902,121 38	3,069,7[illegible]7,207 22	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti e D. P. all'estero . .	389,763,971 37	4,313,189,118 87	4,702,953,090 24	
	Biglietti di Stato	—	153,000,000 —	153,000,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 . .	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	490,211,233 21	2,781,198,844 94	3,271,410,078 15	
	Buoni di Cassa	5,500,000 —	72,520,000 —	78,020,000 —	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	13,583,536 58	1,382,107,090 —	1,395,690,626 58	
		5,472,073,840 76	29,272,715,562 43	34,744,789,403 19	34,744,789,403 19
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	86,217 45	221,172,949 21	221,259,166 66	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	716,317,240 44	716,317,240 44	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	—	56,145,616 60	56,145,616 60	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	533,536,297 70	1,013,082,895 71	1,546,619,193 41	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	79,830 —	926,190 —	1,006,020 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		533,702,345 15	2,0[illegible]7,644,891 96	2,541,347,237 11	2,541,347,237 11
				Totale	48,307,806,428 05

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 GENNAIO 1919 — AVERE

(b) Fondo di cassa 31 gennaio 1919	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	— 86,119,084 90	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	551,889,561 54	465,770,476 64

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese bilancio	Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie	2,462,818,489 62	9,307,872,042 —	11,770,690,531 62	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	55,261 33	14,959,193 22	15,014,454 55	
	» III. - Movimento di capitali	25,529,913 43	42,951,507 71	68,481,421 14	
	» IV. - Partite di giro	8,690,185 04	37,266,549 75	45,956,734 79	
		2,497,093,849 42	9,403,049,292 68	11,900,143,142 10	11,900,143,142 10
	Decreti di scarico	1,299 36	314 63	1,613 99	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		1,299 36	314 63	1,613 99	1,613 99
In conto debiti Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	1,205,854,360 60	4,862,370,926 15	6,068,225,286 75	
	Vaglia del Tesoro	2,083,714,417 89	8,176,601,439 22	10,260,315,857 11	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	6,830,759 63	231,537,333 30	238,368,092 93	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	—	966,317,240 44	966,317,240 44	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	10,020,467 42	10,020,467 42	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	390,580,457 53	2,313,851,670 48	2,704,432,128 01	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti e debito pubblico all'estero	130,877,847 85	4,400,694,624 21	4,531,572,472 06	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro(a)	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	79,830 —	926,190 —	1,006,020 —	
	Cassieri militari	433,442,480 75	2,910,227,660 11	3,343,670,140 86	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	182,559,758 08	854,797,086 06	1,037,356,844 14	
		4,433,939,912 33	24,727,344,637 39	29,161,284,549 72	29,161,284,549 72
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	3,080,000 —	66,600,000 —	69,680,000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	299,542,663 66	443,337,292 48	742,879,956 14	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	2,377,149 01	7,905,979 43	10,283,128 44	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	32,251,245 47	115,697,626 01	147,948,871 48	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	7,208,832 55	48,442,541 52	55,651,374 07	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	138,259,132 43	5,615,904,183 04	5,754,163,315 47	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		482,719,023 12	6,297,887,622 48	6,780,606,645 60	6,780,606,645 60
				Totale	48,307,806,428 05

(a) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (b) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 164,017,105 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 141,680,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1918	Al 31 gennaio
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	7,512,132,658 18	11,498,069,702 3
Vaglia del Tesoro	987,629,899 18	1,058,203,617 74
Banche — Conto anticipazioni statutarie	4,535,000,000 —	4,815,000,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	200,000,000 —	450.000.000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	674,534,908 99	1,028,030,568 46
Id. del Fondo culto id id	331,791 23	6,941,929 0
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	660,470,623 25	251,653,382 8
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	30,000,000 —	19,979,532 58
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	5,445,956 97	8,418,561 14
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	770,961,446 64	1,136,246,525 85
Buca da regolare	182,631,279 32	354,011,897 50
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell' allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	6,197,745 —	5,191,725 —
Biglietti di Stato	1,565,800,000 —	1,718,800,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	745,000,000 —	745,000,000 —
Cassieri militari	346,290,342 76	274,030,280 05
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	104,000,000 —	104,000.000 —
Buoni di Cassa	140,500,000 —	218,520 000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	—	358,3 3,782 44
Totale	18,466,926,651 52	24,050,431,504 99

[illegible]REDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1918	Al 31 gennaio 1919
aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158.745.550 —	158,745,550 —
[illegible]nto divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	72,000,000 —	141,680,000 —
[illegible]ministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	221,913,792 55	743,534,582 03
del Fondo pel culto id. id.	16,820,105 19	27,103,233 63
[illegible] depositi e prestiti	636,484,964 83	68,116,595 87
[illegible]sa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	316,794,397 72	316,794,397 72
[illegible]ministrazioni varie	55,022,247 —	54,528,004 67
Ministero della guerra:		
[illegible]co conto corrente da sistemarsi entro il 30 giugno 1917, a'termini dell'art. 43 della legge 17 luglio 1910, n. 511	35,447,945 08	—
[illegible]o di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
[illegible]o di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	12,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
[illegible]levamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	46,946,000 —	46,946,000 —
Ministero delle colonie:		
[illegible]onto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1,050,000 —	1,050,000 —
[illegible]lonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 19 n. 08,138)	600,000 —	—
[illegible]lonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
[illegible]lennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
[illegible]agamento all'estero per conto di diversi Ministeri	3,693,528,071 04	7,407,479,112 27
[illegible]iversi	43,838,367 45	565,479,393 16
[illegible]aluta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	6,197,745 —	5,191,725 —
[illegible]cietà concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	30,330,307 18	30,330,307 18
Totale	5,373,431,967 96	9,612,690,376 45

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 gennaio 1919 ascendeva a L. 53.086.735,77.

B) quello delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 399.544.366,78.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di gennaio 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1918-919 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di gennaio 1919	Mese di gennaio 1918	DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1918 a tutto gennaio 1919	Da luglio 1917 a tutto gennaio 1918	DIFFERENZA nel 1919
CATEGORIA I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato	1,798,467 15	1,870,591 11	— 72,123 96	13,730,477 65	80.971,918 34	— 67,241,440 69
CONTRIBUTI — Imposte dirette						
Fondi rustici e fabbricati	118,495 86	487,249 10	— 368,753 24	133,958.316 58	147 403.676 17	— [2]) 13.445,359
Redditi di R. M. e vari	14,013,567 09	8,379.936 29	+ 5,633.630 80	248,725,696 65	204,721,007 49	+ [3]) 44,004,689
Contributo centesimo guerra	17,478,832 20	10,256,030 59	+ 7,222.801 61	123,971,708 87	82.558,855 67	+ [3]) 41,412,853
Extraprofitti di guerra	785,284 11	85,717 35	+ 699,566 76	324.502,416 12	168,538,923 7[illegible]	+ [3]) 155.9[illegible]3,492
Esenzione servizio militare	1,224,532 43	1,278,125 12	— 53,592 69	20,612,099 32	14,613,876 26	+ [3]) 5,998,223
Tasse sugli affari						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	119,755,628 60	67,979,823 12	+ 51,775,805 48	467,048,106 01	322,670,786 89	+ [3]) 144,377,319 1
Prodotto del movimento a G. e P. V.	30,116,596 14	15,388,765 73	+ 14,727,830 41	125,178,425 63	31,698,333 23	+ [3]) 93,480,092 40
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	—	305 13	— 305 13
Tasse di consumo						
Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	29,195,421 96	31,976,213 65	— 2,780,791 69	180,760,017 84	140,359,175 01	+ [3]) 40,400,842 83
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	73,892,428 43	16, 97,400 07	+ 57,695 028 36	277,620,510 71	207,155,508 12	+ [3]) 70,465,002 59
Dazio sull'importaz. del grano	2,566 95	—	+ 2 566 95	160,444 31	23,037 55	+ 137,406 76
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	12,857,775 66	6,695,215 78	+ 6,16[illegible],559 [illegible]8	58,486,194 25	47,120,232 08	+ [3]) 11,365,962 1[illegible]
Privative						
Tabacchi	104,806, 36551	73,811,929 35	+ 30,994.436 16	646,011,300 69	422,5 0,722 36	+ [3]) 223,480,578 [illegible]
Sali	12,006,261 13	12,109,541 35	— 103,280 22	73,469,231 04	75,299,328 34	— [2]) 1,830,097 [illegible]
Fiammiferi e carte da giuoco	8,262,816 74	5,600,445 83	+ 2,662,370 91	53,948,175 36	32,531,749 09	+ [3]) 21,416,426 [illegible]
Chinino	355,524 77	307,640 11	+ 47,884 66	3,935.408 48	2,312,489 45	+ [3]) 1,622,919 0
Lotto	7,690,613 15	13,165,909 20	— 5,475,296 05	56,428,758 47	61,284,857 77	— [2]) 7,856,099 3
Proventi dei servizi pubblici						
Poste	16,901,416 82	17,667,083 18	— 765.666 36	13[illegible],296,842 05	130,267,149 31	+ 2,029,692 7[illegible]
Telegrafi	4,176,997 29	2,893.651 42	+ 1,283.345 87	28.271,563 49	20,605,158 04	+ 7,666,407 4[illegible]
Telefoni	4,127,238 49	3 002,121 01	+ 1,125,117 48	15,4 6,422 27	11,838,605 87	+ 3,567,816 40
Servizi diversi	3,359,248 44	3,018,697 04	+ 340,551 40	21,102,520 —	20,032,812 09	+ 1,069,707 91
Rimborsi e concorsi nelle spese	2,722,338 74	2,768,055 82	— 45,717 08	54 752,739 36	67,657,155 08	— 12,904,415 72
Entrate diverse	55,552,680 26	55,300,982 94	+ 251,697 32	295,177,627 48	205,700,424 61	+ 89,477,202 87
Totale. *Entrata ordinaria*	521,201,097 92	350,241,1 5 16	+ 170,959,972 76	3,355,555,004 63	2,500,896,087 73	+ 854,658,916 90
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	13,107,919 76	198,145 82	+ 12,909,773 94	214,846,168 18	1,877,466 50	+ 212,968,701 68
Entrate diverse	68,230,519 87	39,003,173 08	+ 29,227,346 79	519,094,369 29	238,213,371 89	+ 280,880,997 40
Capitoli aggiunti per resti attivi	72,452 93	25,548 99	+ 46,903 94	1,014,101 42	2,626,270 70	— 1,612,169 28
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	11,743 60	40,971 83	— 29,228 23	92,410 50	128,288 61	— 35,878 11
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*						
Vendita di beni ed affranc. di canone	1,006,648 66	224,922 19	+ 781,726 47	2,300,836 73	1,361,168 32	+ 939,668 41
Accensione di debiti	(1) 586,524,377 36	1,534,611,587 20	— 948,087,209 84	5,749,082,888 51	5,914,429, 51 93	— 165,347,063 42
Riscossioni di crediti	—	—	—	9,373 04	1,404 —	+ 7,969 04
Rimborsi di somme anticip. dal Tesoro	1,931 50	36,458 40	— 34,526 90	12,721,654 72	16,199,134 96	— 3,477,480 24
Rimborso della concessione italiana di Tiens-Tsin	—	—	—	—	—	—
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	—	—	190,000 —	204,117 89	— 14,117 89
Partite che si compensano nella spesa	734,020 56	2,778,114 80	— 2,044,094 24	5,846,504 76	7,767,160 32	— 1,920,655 56
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	2,427 90	— 2,427 90
Prelevamenti da fondi speciali	704,000 —	108,000 —	+ 596,000 —	7,777,000 -	816,200 —	+ 6,960,800 —
Ricuperi diversi	31,187 81	80,207 78	— 49,019 97	1,579,568 83	773,321 99	+ 806,246 84
Capitoli aggiunti per resti attivi	—	1,312,790 31	— 1,312,790 31	235,142 49	2,904,827,545 97	— 2,904,592,403 48
Totale *Entrata straordinaria*	670,424,802 05	1,578,419,920 40	— 907,995,118 35	6,514,790,018 47	9,[illegible]89,227,830 98	— 2,574,437,812 51
CATEGORIA IV. - *Partite di giro.*	3,624,040 60	12,715,[illegible]68 68	— 9,091,028 08	42,993,962 20	64,393,413 13	— 21,399,4[illegible]0 93
	1,195,249,940 57	1,941,376,114 24	— 746,126,173 67	9,913,[illegible]38,985 30	[illegible]1654,517,331 84	— 1,741,178,346 54

(1) Di cui L. 89,694,579.44 per buoni speciali collocati all'estero; L. 248,763,691.29 per buoni poliennali.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di gennaio 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1918-919 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di gennaio 1919	Mese di gennaio 1918	DIFFERENZA nel 1919	Da luglio 1918 a tutto gennaio 1919	Da luglio 1917 a tutto gennaio 1918	DIFFERENZA nel 1919
Ministero del tesoro	655,795,080 30	97,593,473 35	+ 558,201,606 95	1,170,953,920 32	3,701,166,892 25	— 2,530,212,971 93
Id. dell'assistenza e pensioni di guerra	168,953,662 04	—	+ 168,953,662 04	984,153,279 77	—	+ 984,153,279 77
Id. delle finanze	47,168,462 49	55,006,329 85	— 7,837,867 36	238,657,189 81	234,372,025 36	+ 4,285,164 45
Id. di grazia e giustizia	5,702,489 05	4,846,609 17	+ 855,879 88	34,697,488 59	29,654,463 92	+ 5,043,024 67
Id. degli affari esteri	1,454,093 87	29,071,609 26	— 27,617,515 39	13,947,740 79	76,514,363 22	— 62,566,622 43
Id. dell'istruzione pubblica	57,365,256 21	41,086,338 22	+ 16,278,867 99	206,825,769 86	163,803,897 75	+ 43,021,872 11
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	59,627,085 44	22,562,194 96	+ 37,064,890 48	389,493,810 43	96,540,696 20	+ 292,953,114 23
Id. dei lavori pubblici	11,285,464 72	9,037,107 03	+ 3,248,357 69	81,159,092 68	100,611,680 57	— 19,452,587 89
Id. delle poste e dei telegrafi	17,614,828 98	15,831,196 66	+ 1,783,632 32	131,415,068 98	90,953,205 57	+ 40,461,863 41
Id. della guerra	979,821,698 91	1,506,667,429 58	— 142,797,186 94	5,099,254,705 29	8,666,535,405 55	— 861,452,727 67
Id. delle armi e munizioni	384,048,543 73			2,705,827,972 59		
Id. della marina	103,355,963 19	143,327,892 09	+ 39,971,928 90	645,925,152 65	504,285,093 62	+ 141,640,059 03
Id. delle colonie	216,058 —	419,956 66	+ 203,898 66	140,139,388 42	135,173,210 58	+ 4,966,177 84
Id. dell'agricoltura	2,433,903 78	1,853,079 53	+ 580,824 25	16,846,860 09	16,440,046 89	+ 406,813 20
Id. industria, commercio e lavoro	1,126,299 48	576,491 95	+ 549,807 53	6,701,518 08	5,507,677 35	+ 1,193,840 73
Id. trasporti	900,485 57	38,832,468 95	— 37,931,983 38	26,038,229 16	87,021,769 75	— 60,983,540 59
Id. approvvigionamenti	224,473 66	—	+ 224,473 66	8,105,954 59	—	+ 8,105,954 59
Totale pagamenti di bilancio	2,497,093,849 42	1,966,712,227 26	+ 530,381,622 16	11,900,143,142 10	13908,580,428 58	— 2,008,437,286 48
Decreti di scarico	1,299 36	—	+ 1,299 36	1,613 99	6,588 48	— 4,974 49
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti	2,497,095,148 78	1,966,712,227 26	+ 530,382,921 52	11,900,144,756 09	13908,587,017 06	— 2,008,442,260 97

(2) Minori accertamenti.
(3) Maggiori accertamenti.

Roma, 20 febbraio 1919.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
CONTI-ROSSINI.

Errata-corrige.

A pagina 804 della *Gazzetta ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1919 (Elenco n. 28 per smarrimento ricevuta - 1ª pubblicazione):

1° Alla 1ª intestazione - l'obbligazione n. 1, deve rettificarsi al *portatore* anzichè *nominativa*, e l'ammontare di L. 500, e *capitale* e non *rendita* come è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* stessa.

2° Alla 2ª intestazione, il consolidato del capitale di L. 5500, è del *3 0/0* anzichè del *3,50 0/0* come è stato pubblicato in detta *Gazzetta ufficiale*.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 5 gennaio 1918:

Dirette.

Nicora Basilio, soldato, L. 1008 — Druetta Lorenzo, id., L. 1008 — Morongin Stefano, id., L. 1008 — Benedetto Emilio, id., L. 612 — Icardi Giuseppe, id., L. 1008 — Mantovani Renato, caporale maggiore, L. 840 — Franzoni Guglielmo, id., L. 1008 — Battaglia Domenico, soldato, L. 630 — Crivella Angelo, id., L. 1008 — Ioculano Giuseppe, id., L. 630 — Martinelli Mario, id., L. 630.

Vedove.

Donato Enrichetta di Giovanni, soldato, L. 630 — Trentin Maria di Fincato Ernesto, id., L. 630 — Arcidiacono Rosaria di Lombardo Matteo, id., L. 630 — Lombardo Ettore di Lombardo Matteo id., L. 190 — Raffaldi Maria di Olearo Martino, id., L. 680 — Barbato Rosa di Barbato Angelo, capitano medico, L. 1720 — Marchiori Cecilia di Baldan Giovanni, caporale, L. 210.

Dirette.

Bartinoccia Francesco, soldato, L. 150 — Lombardi Mario, id., L. 630 — La Morgia Guido, id., L. 612 — Porcu Francesco, id., L. 1008 — Aresu Modesto, id., L. 378 — Tambone Pasquale, id., L. 1008 — Pasquali Eugenio, id., L. 630 — Fontana Alfredo, caporale, L. 1344 — Cardinali Giovanni, soldato, L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Marconcini Pilade, id., L. 1008 — De Benedetti Vincenzo, id., L. 612 — Bacchetta Luigi, id., L. 630 — Maggiore Giuseppe, id., L. 1008 — Mastrocinque Vittorio, tenente, L. 3000 — Bonomi Arturo, caporal maggiore, L. 720 — Perna Angelo, caporale, L. 720.

Fanciullacci Italo, soldato, L. 612 — Troiani Francesco, id., L. 630 — Bedini Silvio, id., L. 612 — Arciprete Angelo, id., L. 612 — Pietragli Aldo, id., L. 612 — Guercia Riccardo, id., L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Gannucci Raul, id., L. 882 — Giorgetti Antonio, tenente, L. 2721.

Piazzai Nazzareno, soldato, L. 612 — Rossi Carlo, id., L. 882 — Bonzano Enrico, caporale, L. 1176 — Schifano Giovanni, soldato, L. 882 — Goi Angelo, id., L. 756 — Bertoncelli Augusto, caporale maggiore, L. 840 — Camfrese Giuseppe, soldato, L. 1008 — Re Giuseppe, id., L. 630 — Vitale Luigi, caporale maggiore, L. 840 — Arcangeli Augusto, soldato, L. 630 — Grignano Luigi, caporale, L. 840 — Caffrellacci Guido, soldato, L. 612 — Cancelli Edoardo, id., L. 630 — Mei Severino, id., L. 378 — Musso Luigi, id., L. 756 — Bugata Pietro, sergente, L. 912 — Scavone Luigi, soldato, L. 630.

Areniello Pasquale, id., L. 1008 — Giuzio Rocco, id., L. 612 — Buffarini Celeste, caporale, L. 840 — Cazzagon Luigi, soldato, L. 630 — Lovato Domenico, id., L. 378 — Pacenti Luigi, id., 630 — De Vita Pasquale, caporale, L. 840 — Scardamaglia Bruno, soldato, L. 630 — Amorosa Giuseppe, id., L. 882 — Serra Luigi, id., 630 — Socci Pasqualantonio, caporale, L. 1260 — Rogati Giuseppe, soldato, L. 612.

Ambrogio G. Batt., soldato, L. 882 — Nottola G. Batt., id., L. 1008 — Biscione Canio, id., L. 882 — Burioni Domenico, id., L. 630 — Chatell Luigi, sergente, L. 672 — Del Fusco Nicola, soldato, L. 945 — Ambrosi Angelo, id., L. 612 — Ancarani Sebastiano, id., L. 612 — Boni Palmizio, id., L. 612 — Perella Gerardo, id., L. 612 — Balocco Domenico, id., 756 — Demelchiorre Giuseppe, id., L. 630.

Gulisabo Venero, soldato, L. 945 — Ciocchetti Ermenegildo, id., L. 630 — Corbellini Batt., id., L. 630 — Caposio Carmine, id., L. 1008 — Catalini Gaetano, caporale, L. 720 — Struzzi Vincenzo, soldato, L. 1008 — Tarabbia Giovanni, caporale, L. 1176 — Vimercati Giuseppe, soldato, L. 612 — Baù Antonio, id., L. 612 — Faggiani Giacomo, id., L. 1008 Grottoli Sante, id., L. 630 — Menegaldo Arturo, sergente, L. 1568 — Previdi Luigi, soldato, L. 945 — Zanellato Pietro, caporale, L. 1344 — Cavalieri Ferruccio, soldato, L. 1260 — Carrai Ugo, id., L. 612 — Furfaro Arcangelo, L. 1008.

Capadaio Bonifasi, soldato, L. 612 — Corotti Donato, id., L. 630 — Esposito Francesco, soldato, L. 756 — Franceschetti Angelo, id., L. 1008 — Lovagnini Giuseppe, id., L. 630 — Martinucci Gaetano, porale maggiore, L. 720 — Mancini Giovanni, soldato, L. 882 — Melotti Carlo, id., L. 504 — Savoldi Antonio, id., lire 1008 — Settin Giovanni, id., L. 1008 — Brunetti Augusto, caporale, L. 1344 — Festa Antonio, carabiniere, L. 840 — Fragale Paolino, soldato, L. 882 — Cerri Ilio, sergente, L. 1792 — Di Bernando Antonio, soldato, L. 1008.

Meloni Giovanni, caporale, L. 1260 — Merolla Carmine, soldato, L. 612 — Facchetti Stefano, id., L. 1008 — Nieddu Antonio, id., L. 1008 — Gerosa Ambrogio, id., L. 1260 — Gino Innocente, id. L. 1008 Tracci Erminio, id., L. 630 — Berno Augusto, id., L. 756 — Cappella Francesco, id., L. 612 — Lucarino Domenico, id., L. 612 — Simmunno Pietro, id., L. 1008 — Bana Giuseppe, caporal maggiore, L. 1344 — Chemel Michele, sergente, L. 1120.

Chiappa Alfredo, caporale, L. 720 — Fantuzzi Floriano, soldato, L. 756 — Fumari Vittore, id., L. 1008 — Frigerio Anacleto, id., L. 612 — Vegini Vitale, caporale, L. 1344 — Vercellini Edoardo, soldato, L. 630 — Franchi Cirillo, id., L. 756 — Maton Amedeo, id., L. 756 — Calzoni Giovanni, id., L. 756 — De Paoli Giovanni Battista, id., L. 1008 — Fiorucci Marsilio, id., L. 1008 — Zaborni Guido, id., L 1008 — Milan Valentino, id., L. 1008 — Mantuano Filippo, id., L. 1008 — Policastro Giuseppe, id., L. 504 — Rivolta Luigi, id., L. 1008 — Burrone Domenico, id., L. 630 — Rinaudo Giovanni, id., L. 630 — Bartolini Sante, id., L. 630 — Arcuti Salvatore, id., L. 1008 — Comoli Vincenzo, id., L. 1260; assegno supplementare, L. 150 — Famoletti Angelo, soldato, L. 1008 — Pinfari Darvino, id., L. 945 — Marchetti Giuseppe, id., L. 612 — Famaletti Silvestro, carabiniere, L. 840 — Chesta Giov. Battista, soldato, L. 630 — Cristina Angelo, sergente, L. 1120 — Sorbo Pietro, sergente maggiore, L. 1792.

Calcinari Angelo, soldato, L. 630 — Pilla Giuseppe, id., L. 630 — Pasquini Mario, id., L. 1000 — Babetto Antonio, id., L. 1008 — Antonelli Michelangelo, id., L. 882 — Mondelli Giovanni, id., L. 882 — Pasetto Terenziano, caporale, L. 1344 — Mura Giovanni, soldato, L. 630 — Cottin Gabriele, id., L. 882 — Menegotto Pietro, caporale, L. 720 — Montori Sergio, soldato, L. 630 — Trevisan Redenzio, caporale maggiore, L. 1176 — Di Gregorio Salvatore, soldato, L. 630 — Raizzaro Fortunato, id., L. 504.

Rampin Carlo, soldato, id., L. 1008 — Spalletta Domenico, id., L. 1008 — Basacco Silverio, id., L. 612 — Buffolente Antonio, id., L. 504 — Caon Vittorio, id., L. 630 — Somacal Ferdinando, id., L. 882 — Barsacchi Tullio, id., L. 756 — Falcone Giova, id., L. 630 — Oliboni Luigi, id., L. 756 — Di Gallo Giovanni, id., L. 1260 — Schirmenti Pietro, id., L. 630 — Bartolini Marino, caporale, L. 840 — Bonanno Concetto id., L. 720 — Bonamato Antonio, soldato, L. 882 — Boneschi Giuseppe, id., L. 756 — Carro Giacomo, caporale, L. 840 — Palmello Luigi, soldato, L. 630 — Andruzzi Elleno, tenente, L. 2332 — Cosimo Angiolino, soldato, L. 612.

Ferlicca Giuseppe, soldato, L. 630 — Gubinelli Enrico, id., L. 756 — Mazzenga Francesco, caporale, L. 720 — Garbusi Michele, id., L. 720 — Faniello Salvatore, soldato, id., L. 1008 — Franceschini Michele, id., L. 756 — Lotti Giov., caporale, L. 840 — Cappelletti Giuseppe, soldato, L. 756 — Cerutti Alessandro, id., L. 945 — Palù Domenico, caporale, L. 1176 — Grano Francesco, soldato, id., L. 1008.

Dirette.

D'Amato Tommaso, sottotenente, L. 1324 — Fambrini Eliseo, soldato, L. 1008 — Cena Arturo, caporale, L. 1008 — Cremonini Vincenzo, soldato, L. 613 — Carraro Angelo, id., L. 612 — Ferrucci

Angelo, sold. L. 630 — Arcuri Francesco, id, L. 612 — Martella Giuseppe, sottotenente, L. 1941 — Pino Domenico, caporale, lire 1008 — Ciliberti Rocco, soldato, L. 756 — Carocci Pietro, id., L. 882 — Bellu Salvatore, caporale, L. 1260 — Arcara Gaetano, sottotenente, L. 1941.

Zuppa Diodoro, soldato, L. 612 — Di Candia Salvatore, id., L. 612 — Meozzi Giuseppe, id., L. 756 — Baletti Martino, id., L. 945 — De Maria Carmine, id., L. 882 — Mendozza Giuseppe, id., L. 612 — Rossioni Quirino, id., L. 612 — De Luca Antonio, id., L. 630 Gabrielli Pasquale, id., L. 1008 — Landonio Carlo, id., L. 630 — Pistolesi Ubaldo, id., L. 630 — Caselli Raffaello, caporal maggiore, L. 720 — Giordano Francesco, sergente maggiore, id., lire 896 — Chiuppi Suderio, soldato, L. 612 — D'Urzo Salvatore, id., L. 630 — Bongiovanni Giovanni, id., L. 882 — Aureli Giovanni, id., L. 630.

Vitti Domenico, caporale, L. 1344 — Gherardini Giuseppe, soldato L. 612 — Cappuccio Filippo, id., L. 756 — Cimirio Domenico, id., L. 630 — Pisana Emanuele, id., L. 612 — Conti Vitaliano, id., L. 1008 — Gorbi Mariano, id., L. 630 — Rossi Giovanni, id., L. 1008 — Pizzo Giovanni, id., L. 630 — Di Giacinto Angelo, id., L. 1008 — Piazza Filippo, id., L. 378 — Pelosi Nello, id., L. 1008 — Neri Pietrangelo, id., L. 630 — Bolle Giovanni, sergente, lire 2240, assegno supplementare, L. 150 — De Filippis Eugenio, soldato, L. 1008.

Santinelli Giuseppe, caporale, L. 1176 — Bossi Vittorio, sergente, L. 1120 — Caffa Salvatore, caporale, L. 1344 — Angeletti Antonio, soldato, L. 630 — Bolognese Sabatino, id., L. 378 — Confalonieri Pietro, id., L. 612 — Legramanti Luigi, id., L. 630 — Pascolo Luigi, id., L. 630 Longhi Nazzareno, id., L. 612 — David Giovanni, id., L. 630 — Di Fanni Nicola, id., L. 882 — Capogrossi Ernesto, id., L. 612 — Lettieri Eugenio, id., L. 1008 — Sterpetti Goffredo, id., L. 1260.

Di Capua Luigi, soldato, L. 612 — Moscioni Anteo, id., L. 612 — Milanesi Felice, caporale, L. 720 — Bandino Sebastiano, soldato, L. 1008 — Battini Leonello, id., L. 1008 — Peronti Michele, id., L. 612 — Cerotti Angelo, id., L. 630 — Schiavetti Angelo, id., L. 1008 — Piovano Giuseppe, id., L. 756 — Reclani Lino, id., L. 630 — Greco Giovanni, id., L. 756 — Sandrone Giovanni, id., L. 756 — Melgara Silvio, caporal maggiore, L. 1344 — La Salvia Giovanni, soldato, L. 1008 — Avanzi Ernesto, id., L. 1008 — Scarpino Fedele, id., L. 612.

Spada Gregorio, soldato, L. 1008 — Smerieri Nando, caporale, L. 1680, assegno supplementare, L. 150 — Leo Oronzo, soldato, L. 882 — Leone Angelo, id., L. 630 — Tronconi Carlo, id., L. 612 — Azzali Virgilio, id., L. 630 — Bertoli Orlando, id., L. 1008 — Mazzei Venanzo, id., L. 1008 — Zagnoli Savino, id., L. 1008 — Dal Santo Domenico, id., L. 630 — Zanetti Armando, id., L. 612 — De Salvo Giuseppe, id., L. 612 — De Crisantis Silvestro, id., L. 1008.

Minervino Michele, soldato, L. 1260, assegno supplementare, L. 300 Velloni Angelo, caporale, L. 1344 — Balestrieri Emilio, id., lire 840 — D'Amico Salvatore, soldato, L. 630 — Lettini Pasquale, id., L. 504 — Locci Efisio, id., L. 630 — Pirelli Giovanni, caporale, L. 720 — Possenti Pilade, id., L. 840 — Roncaia Marsilio, id., L. 840 — Azzi Adriano, soldato, L. 756 — Niniano Signorello, id., L. 1008 — Del Vecchio Amadio, id., L. 630 — Dordoni Andrea, id., L. 630 — Paparotte Antonino, id., L. 612 — Santini Angelo, id., L. 1008.

Notargiacomo Antonio, soldato, L. 1008 — Petragli Ferdinando, sergente, L. 1680 — Ravagotti Francesco, caporale, L. 720 — Costa Domenico, soldato, L. 612 — Mazzoli Giuseppe, id., L. 612 — Spinelli Gerardo, id., L. 612 — Candeletti Giuseppe, caporal maggiore, L. 1344 — D'Alta Mauro, soldato, L. 882 — Giardini Anselmo, id., L 630 — Romano Giovanni, caporale, L. 1008 — Guarmone Camillo, caporal maggiore, L. 720 — Iacucci Pietro, soldato, L. 630 — Maffei Romano, L. 612 — D'Attilio Florindo, id., L. 1008.

Tessitore Giuseppe, soldato, L. 612 — Sbrascini Angelo, id., L. 1008 — Furlotti Ruggero, sold. L. 1008 — Gavello Bernardo, id., L. 1008 — Binda Pietro, id., L. 882 — Manetti Ugo, id., L. 630 — Perretta Leopoldo, carabiniere, L. 1176 — Straureso Girolamo, caporal maggiore, L. 720 — Taccucci Daniele, soldato, L. 612 — Rosellini Albertino, id., L. 756 — Farinelli Cesare, caporal maggiore, L. 840 — Rispo Domenico, soldato, L. 756 — Borraccino Savino, id., L. 1008 — De Giovanni Gualtiero, id., L. 630 — Mo- Salt Giov., id., L. 1008.

Rosa Giacomo, soldato, L. 630 — Russo Donato, id., L. 630 — Aquati Antonio, sergente, L. 1792 — Baldoni Luciano, soldato, L. 630 — Campagnani Luigi, aporal maggiore, L. 720 — Zaninelli Attilio, soldato, L 612 — Torti Cirillo, id., L. 612 — Bassani Mario, caporal maggiore, L. 1008 — Belci Giuseppe, soldato, L. 1260 — Canara Giuseppe, id., L. 945 — Carducci Amedeo, id., L. 756 — Currelli Antonio, id., L. 1008 — Sala Antonio, id., L. 612 — Tassini Ezio, sergente, L. 1120 — Vacquin pietro, soldato, L. 756.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ZURIGO, 26. — Si ha da Praga: Lunedì è partito da Brunn per la Slovacchia un battaglione di fanteria che è stato molto acclamato.

ZURIGO, 26. — Si ha da Varsavia: Il reclutamento iniziatosi il 17 corrente procede con buoni risultati.

STOCCOLMA, 26. — Si annuncia da Kovno che in seguito al costante ripiegamento dei bolscevichi su tutto il fronte si attende che Vilna cada prossimamente.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 26. — Stamane Wilson, Clémenceau, Lloyd George ed Orlando si sono riuniti nel Gabinetto di Wilson, ed hanno esaminato le questioni delle riparazioni e della frontiera del Reno.

Prima della riunione Orlando aveva avuto un colloquio di un'ora col presidente Wilson sulla questione dell'Adriatico.

Nei circoli britannici ed americani si assicura che il nuovo metodo di lavoro adottato dai capi delle Delegazioni condurrà fra poco alla conclusione del progetto dei preliminari di pace.

La situazione politica dell'Istria
e la stampa francese

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 25 (ritardato). — I giornali francesi pubblicano che durante l'occupazione italiana la situazione politica dell'Istria è stata sempre ottima. La stessa popolazione slava della campagna ha accolto con viva simpatia le truppe italiane.

Tutte le scuole italiane e slave sono state aperte. A tutti i fanciulli che si trovavano in miserevole stato di deperimento fisico viene fornita dai comandi militari la refezione scolastica e vengono distribuiti indumenti e libri scolastici.

Nei villaggi di popolazione mista, dove esisteva la scuola italiana e la scuola slava, le scuole italiane erano state disertate in seguito all'agitazione antitaliana, accentuatasi durante la guerra. Venuta l'occupazione, le popolazioni ne chiesero tosto l'apertura. Le scuole subito riaperte sono frequentatissime, tanto che si dovrà aumentare il numero degli insegnanti. Inoltre, vari Comuni dell'interno di popolazione quasi esclusivamente slava, che parla italiano, hanno già chiesto l'apertura di scuole italiane. Si sta anche per aprire una scuola rumena per varie migliaia di rumeni abitanti nella campagna di Albona.

Da molti anni l'amministrazione italiana della Provincia aveva deliberato l'istituzione di questa scuola.

CRONACA ITALIANA

Pro-Dalmazia. — Continuano dovunque nell'Istria i comizi per dimostrare la solidarietà delle terre redente con quelle ancora da redimere.

Il sindaco di Fiumicello inviò martedì scorso telegrammi patriottici al generale Clerici, aiutante di campo di S. M. il Re, al comando della terza armata, al municipio di Zara e alla Delegazione italiana alla Conferenza della pace a Parigi.

In Arbe, la sera del 21 corrente, il dottor Trombetti parlò ai cittadini italiani riuniti al circolo per ricordare la funzione altamente civile e morale dell'Italia e il contributo da questa dato alla causa della libertà e della giustizia durante la guerra.

Il dottor Svircic, del Fascio nazionale, lesse un ordine del giorno presentato dal presidente del Fascio stesso, dottor Lauro Calzogna, che i convenuti approvarono all'unanimità, acclamandolo.

Ai Comitati provinciali delle terre liberate. — Affinchè i Comitati provinciali, istituiti dal Ministero delle terre liberate, comincino a svolgere praticamente la loro azione, aiutando iniziative di lavoro, integrando i mezzi pel compimento di qualche opera pubblica più urgente, il ministro ha assegnato il fondo di un milione per ciascuno ai Comitati delle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, e di due milioni per il Comitato della provincia di Udine.

Così il ministro delle terre liberate prosegue il suo programma di incoraggiamento a tutte le forme di attività, a cui deve corrispondere una graduale riduzione di sussidi.

L'ammiraglio brasiliano a Roma. — Reduce da Venezia, dove partecipò alle feste per l'entrata delle ex-navi austriache è giunto ieri a Roma S. E. l'ammiraglio Frontin, comandante della divisione navale brasiliana ancorata alla Spezia, accompagnato dai comandanti Dodsworth, Martins e Roberto Guedes e dal comandante Magalhaos de Almeida, addetto navale presso l'Ambasciata del Brasile in Roma.

L'ammiraglio Frontin ha manifestato il suo più vivo entusiasmo per l'accoglienza fattagli prima a Spezia, quindi a Roma e a Venezia.

Nel viaggio di ritorno da Venezia, l'ammiraglio Frontin è stato ricevuto da S. M. il Re Vittorio nella sede del Comando del Quartier Generale.

Il Sovrano trattenne a pranzo l'ammiraglio Frontin, il comandante Magalhaos e i comandanti Dodsworth, Martins e Guedes, coi quali scambiò cordialissime parole.

TELEGRAMMI " STEFANI „

L'Agenzia Stefani comunica:

TUNISI, 25. — Il principe ottomano Fuad Pascià, preteso figlio dell'ex sultano Abdul Hamid che si trovava in Tripolitania da circa 8 mesi allo scopo di prendere il comando supremo in quel paese, si è presentato l'8 corrente a un capitano francese comandante del posto di frontiera di Dehiba al quale si è costituito prigioniero.

Il principe portava la decorazione prusstana della croce di ferro ed era accompagnato da 5 ufficiali e da 3 soldati. In esecuzione delle condizioni di armistizio con la Turchia, i prigionieri furono condotti al posto di frontiera di Allouet El Guona e consegnati al colonnello Scaroina, comandante delle truppe italiane alla frontiera fra la Tunisia e la Tripolitania.

LONDRA, 25. — Quantunque la crisi operaia non sia ancora interamente finita, pure l'accordo praticamente è raggiunto. I due indacati dei ferrovieri avranno domattina una Conferenza che sanzionerà definitivamente gli accordi raggiunti pei minatori gli operai addetti ai trasporti e i ferrovieri, avrà luogo probabilmente giovedì sera.

Si constata che gli sforzi di certi spiriti violenti per far degenerare in conflitti questa campagna metodica sono completamente falliti.

Ieri vi fu un solo sciopero, quello dei minatori della miniera di Rhondha, ma già ventimila di essi hanno ripreso il lavoro; soltanto 3000 minatori sono ancora in isciopero.

ZURIGO, 26. — Si ha da Berlino:

Nell'assemblea nazionale prussiana alcuni deputati socialisti, democratici, tedesco-nazionali hanno presentate delle interrogazioni circa i propositi del nemico di staccare alcune parti della Slesia superiore, della Posnania e della Prussia occidentale ed orientale, dichiarando che la cessione deve essere impedita.

Il primo ministro Hirsch ha risposto che la rottura dei negoziati coi polacchi si può accogliere con calma; essa non deve peraltro recare la ripresa delle ostilità. Il Governo aspetta che la Società delle nazioni tenga conto dei tedeschi che sono in Oriente.

Il Governo riconoscerà i punti di Wilson ma respingerà tutte le pretese esagerate dei polacchi.

La Commissione agli esteri della Dieta bavarese ha votato un ordine del giorno che rileva le apprensioni destate dall'atteggiamento della Commissione per la Costituzione dell'Assemblea nazionale di Weimar la quale vuole una insopportabile unità e l'accentramento, mentre invece il principio federale deve restare illeso. Protesta contro la tendenza di estendere soverchiamente le attribuzioni dell'impero e chiede solo una unità che sia conforme alla volontà di tutti gli Stati federati.

Il *Lokal Anzeiger* dice che a Budapest regna il panico, che un preteso radiotelegramma del *Soviet* russo pubblicato dai giornali ungheresi è una falsificazione e che la missione francese si trova sempre a Budapest.

All'Ufficio degli esteri per i negoziati di pace si è avuta una conferenza riferentisi agli interessi economici tedeschi nei Balcani dei quali si deve tener conto nella Conferenza della pace.

Si sono anche dibattuti i singoli problemi economici circa la Rumenia, la Turchia, la Bulgaria, la Serbia e la Croazia.

La Commissione finanziaria tedesca composta di cinque personalità della Banca e dell'industrie è stata chiamata oggi a Weimar per le istruzioni. Domenica sarà a Versailles.

PARIGI, 26. — I giornali dicono che durante i disordini che hanno accompagnato in Ungheria la presa del potere da parte del Governo comunista, tutti gli stranieri, compresi quelli di nazionalità austriaca, sono stati arrestati.

LONDRA, 26. — La situazione in Egitto continua a migliorare.

DURAZZO, 26. — A Durazzo, a Berat, ad Elbassan, a Scutari ed in altri centri minori dell'Albania, hanno avuto luogo imponenti e numerose manifestazioni inneggianti all'unità ed alla indipendenza dell'Albania e alla rivendicazione dei territori nazionali sottoposti alla Grecia e alla Serbia, nonchè stigmatizzanti le mene di Essad Pascià.

Vennero diretti numerosi telegrammi in tal senso a S. E. Sonnino, acclamando all'opera dell'Italia, a Wilson e a Turkan Pascià.

LONDRA, 26. — Le notizie dall'Ungheria ricevute da varie fonti a Londra sono contradditorie e vengono accolte con grande riserva.

Secondo voci, non confermate finora, il conte Karolyi sarebbe stato ucciso e sarebbero stati compiuti numerosi atti di saccheggio.

Si ha d'altra parte da Copenaghen che secondo un dispaccio del corrispondente del *National Tide* Karolyi sarebbe stato arrestato insieme all'ex-presidente del Consiglio Wekerle. Ambeue comparirebbero fra breve dinanzi al tribunale rivoluzionario.

BARCELLONA, 26. — Oggi, terzo giorno dello sciopero generale, i negozi nel centro della Città si sono riaperti.

Le guardie civili, chiamate sotto le armi, cooperano al mantenimento dell'ordine, il quale è completo. Sono stati operati numerosi arresti.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*